



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

ORIGINALE

N. 49 del Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE 2024

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 15:15 in Passignano del Prato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Al punto in oggetto risultano partecipanti i seguenti consiglieri:

POZZO ANDREA	Presente	COSSA CARLO	Presente
MONTONERI PAOLO	Presente	RIVA LUCIO	Presente
LA MONICA ANTONELLA	Presente	QUAI MARCO	Assente
PERESSINI JULI	Presente	SANTELIA ROSARIA	Presente
GIAU MARZIO	Presente	DEGANO ROBERTA	Presente
TOSOLINI LORENZO	Presente	VALOPPI SANDRO	Presente
DEL FORNO IVAN	Presente	ZAMPIERI MARIAFRANCESCA	Presente
GRAVINA CATERINA	Presente	D'ANTONI PIERLUIGI	Presente
SERRA CHIARA	Assente		

Presenti n. 15, Assenti n. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Stanig Eva -.

Assume la presidenza il dott. POZZO ANDREA nella sua qualità di SINDACO, e constatato il numero legale degli intervenuti, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
Presentata dall'Assessore al Bilancio dott.ssa Juli Peressini

Richiamati:

- la Legge Regionale n. 174 del 08.11.2022, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27.12.2019, n. 160;
- il regolamento comunale dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 04.04.2023;

Ricordato che l'art. 9 della L. R. n. 174 del 08.11.2022 prevede che:

- 1) per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla L. R. 27.08.1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- 2) per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L. R. 174/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 3) per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L. R. 174/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del D. L. 30.12.1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- 5) per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 6) per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7) per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 8) per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Rilevata la necessità di approvare le aliquote e detrazioni entro il termine di approvazione del bilancio previsionale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come indicato nel prospetto allegato per farne parte integrante del presente atto;

Acquisito il parere favorevole:

- espresso dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
- espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D. Lgs. 267/2000 – T.U.E.L.;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di approvare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per l'anno 2024, come riportato nell'allegato prospetto che è parte integrante del presente atto;
3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della L. 160/2019;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art.1 comma 15 e comma 16 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali;

Dato atto che per le dichiarazioni dei consiglieri comunali sull'argomento si fa rinvio alla trascrizione della registrazione audio della seduta che verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente delibera;

Con voti espressi per alzata di mano:

- Favorevoli n. 11
- Astenuti n. 4 – consiglieri Degano, Valoppi, D'Antoni, Zampieri;
- Contrari n. 0

su n.15 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e voti favorevoli n.11, contrari nessuno ed astenuti n.4 – consiglieri Degano, Valoppi, D'Antoni, Zampieri su n.15 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003.

La registrazione integrale della discussione su nastro magnetico e la relativa trascrizione, parte integrante del presente atto, restano depositati agli atti. La trascrizione verrà allegata al verbale di lettura ed approvazione della presente delibera.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 58 del 15-12-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
POZZO ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stanig Eva

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate.

IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)

Legge Regionale 17 del 14.11.2022 articolo 9

ALIQUOTE E DETRAZIONE – ANNO 2024

Delibera del Consiglio comunale n. __ del __.12.2023

Aliquota	Codice tributo	Riferimento normativo	Immobile
0,40%	5900	(comma 1)	Abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria.
0,46%	5901	(comma 2)	<p>Abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che la utilizza come abitazione principale (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria che rispetta i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- il contratto di comodato deve essere registrato;- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;- il comodante non deve possedere altri immobili in regione ad eccezione della propria abitazione di residenza che deve essere nello stesso comune e non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9. <p>- Per usufruire della riduzione dovrà essere presentata la dichiarazione ILIA;</p> <p>- La base imponibile è ridotta del 50%;</p> <p>- In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare (art. 2bis D. L. 102/2013);</p> <p>- Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</p>
0,85%	5901	(comma 2 e 3)	Fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o assimilata
0,00%	5903	(comma 4)	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,85%	5904	(comma 5)	Terreni agricoli
0,85%	5905	(comma 6)	Aree fabbricabili
0,82%	5906 5908	(comma 7)	Fabbricati strumentali all'attività economica censiti catastalmente: nella categoria catastale del gruppo D (esclusi D/10) diversi dalla categoria catastale del gruppo D
0,82%	5907 5909	(comma 8)	Fabbricati NON strumentali all'attività economica censiti catastalmente: nella categoria catastale del gruppo D (esclusi D/10) nella categoria A/10, A/11, gruppo B, C/1, C/3, C/5
0,85%	5909	(comma 8)	Immobili diversi

DETRAZIONE

- € 200,00** - l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale di cui alla L. R. 27.08.1999, n. 24.
- Il possesso dei requisiti per usufruire delle riduzioni ed agevolazioni dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione ILIA.
 - Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA).

